



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0001374 - 01/02/2016
USCITA
Allegati : 2

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

GL/COO/dt

Roma, 1 febbraio 2016

Informativa n. 17/2016

**AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DEGLI
ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI**

Oggetto: Tirocinio - nota del Ministero dell'Università relativa all'applicazione della convenzione quadro 2014

Caro Presidente,

Ti trasmetto la nota pervenuta dal Ministero in tema di applicazione della convenzione quadro 2014 (allegato 1). La nota - indirizzata anche ai Rettori delle Università - chiarisce alcune importanti questioni applicative portate all'attenzione del Ministero da un nostro quesito del dicembre scorso (allegato 2), recependo le soluzioni interpretative da noi prospettate.

In tema di svolgimento del tirocinio contestuale agli studi, viene ribadita la possibilità di sospendere la pratica al compimento del semestre (e delle ore previste dalla convenzione) in attesa del conseguimento della laurea, con la precisazione che la sospensione non può protrarsi oltre 1 anno successivo al compimento del periodo di durata legale del corso.

Un altro chiarimento importante riguarda la circostanza, che ci era stata segnalata da vari Ordini, circa il fatto che la strutturazione dei corsi di laurea magistrale è tale che all'inizio del secondo anno (o successivamente) i crediti richiesti dalla convenzione quadro 2014 per poter svolgere il tirocinio contestuale agli studi possono non essere stati ancora acquisiti dagli studenti, ragione per cui non risulterebbe soddisfatto uno dei requisiti previsti dalla convenzione stessa per l'iscrizione nel registro. A tal proposito il Ministero dell'Università ha chiarito che è possibile l'iscrizione nel registro del tirocinio purché i crediti previsti siano acquisiti durante l'intero percorso della laurea magistrale.

Colgo l'occasione per porgerTi i miei più cordiali saluti

Gerardo Longobardi



Coord. Ordini

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Direzione Generale per lo Studente, lo Sviluppo e l'Internazionalizzazione della Formazione Superiore - Ufficio VI

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0001052 - 26/01/2016
INGRESSO
Allegati : 0

Ai Rettori delle Università
LORO SEDI

Al Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili
Piazza della Repubblica, 59
00185 ROMA

**OGGETTO: D.P.R. 137/2012 - Tirocinio Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.
Applicazione "Convenzione quadro" - 2014.**

Il D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, emanato ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge 14 settembre 2011, n. 148, stabilisce, all'art. 6, comma 4 che il tirocinio può essere svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il consiglio nazionale dell'ordine o collegio, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro vigilante, in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria.

Come previsto dalla suindicata normativa nel 2014 è stata sottoscritta una Convenzione quadro tra il MIUR, il Ministero della Giustizia ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, ai fini dello svolgimento, in concomitanza con il percorso formativo, nonché, ai fini dell'esonero della prima prova scritta dell'esame di Stato per l'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile.

Il D.M. n. 143/2009 (Regolamento del tirocinio professionale per l'ammissione per l'ammissione all'esame di Stato per dottore commercialista ed esperto contabile), inoltre, prevede all'art. 8, comma 4, la possibilità per il tirocinante che non consegue il diploma di laurea specialistica o magistrale entro il biennio di durata legale del corso di chiedere una sospensione del tirocinio.

Premesso quanto sopra, ai fini di una proficua e piena applicazione della Convenzione quadro 2014, si ritiene che, a parziale modifica della nota prot. 17532 dell'8/10/2013, il tirocinio potrà essere sospeso, su richiesta del tirocinante, a compimento del semestre e delle ore previste in Convenzione e che la sospensione non potrà protrarsi oltre un anno successivo al compimento della durata legale del corso.

Per quanto riguarda, inoltre, il requisito dei crediti formativi da acquisire nel percorso magistrale, di cui la Convenzione, all'art. 4, stabilisce gli ambiti disciplinari e



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

relativi crediti formativi per l'accesso al tirocinio di dottore commercialista, tenuto conto degli ordinamenti vigenti e per consentire lo svolgimento del tirocinio contestualmente al percorso degli studi, si fa presente che è possibile l'iscrizione al registro dei praticanti purché i crediti previsti siano acquisiti durante l'intero percorso della laurea magistrale.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Maria Letizia Melina

Via Carcani, 61 - 00153 Roma
Indirizzo di PEC: DGSINF@postacert.istruzione.it
Tel. 06 58497080 - 7061

fw